



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.

Dr. Sergio Garofalo Giudice

Dr.ssa Elena Piccinni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso dall'avv. in proprio

PARTE ISTANTE

contro

SOCIETA' PESCIATINA DI ORTICULTURA S.P.O. SOCIETA' SEMPLICE DI ANNA MARIA DEL
MINISTRO & C. SOCIETA' AGRICOLA (P.I. 00153430475) con sede legale in PESCIA, VIA
GUGLIELMO MARCONI 53

PARTE RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto il 16.3.2023 l'avv. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata della SOCIETA' PESCIATINA DI ORTICULTURA S.P.O. SOCIETA' SEMPLICE DI ANNA MARIA DEL MINISTRO & C. SOCIETA' AGRICOLA (P.I. 00153430475) per le ragioni ivi indicate, relative al mancato pagamento da parte di quest'ultima di crediti professionali maturati per l'ammontare complessivo di € 53.822,31.

La società veniva regolarmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 17.3.2023 e all'udienza tenutasi il 9.5.2023 comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato alla trattazione la socia amministratrice, Anna Maria Del Ministro, e l'altro socio, Pietro Barachini, per dichiarare di non disporre delle risorse sufficienti per avvalersi della difesa di un legale, senza nulla opporre alla domanda di apertura della liquidazione controllata.

Il procedimento veniva pertanto riservato alla decisione del collegio.



Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata a carico di SOCIETA' PESCIATINA DI ORTICULTURA S.P.O. SOCIETA' SEMPLICE DI ANNA MARIA DEL MINISTRO & C. SOCIETA' AGRICOLA ricorrendo i requisiti prescritti dall'art. 270 CCII.

I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società ha sede legale in Pescia.

II. Quanto al profilo soggettivo, la resistente è un'impresa agricola, costituita in forma di società semplice, avente ad oggetto l'esercizio esclusivo della attività agricole e di quelle ad esse connesse di cui all'art. 2135 c.c., né risultano evincibili dal carteggio processuale elementi in base ai quali possa ritenersi che SOCIETA' PESCIATINA DI ORTICULTURA S.P.O. SOCIETA' SEMPLICE DI ANNA MARIA DEL MINISTRO & C. SOCIETA' AGRICOLA, iscritta nel registro delle imprese con la qualifica d'impresa agricola, sia, piuttosto, da qualificarsi come un'impresa commerciale, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.

Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 268, secondo comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati vantati dalla sola ricorrente supera l'ammontare di € 50/mila.

III. Risulta del pari evincibile dagli atti del procedimento la ricorrenza di una situazione di sovraindebitamento ed anzi di vera e propria insolvenza, tenuto conto:

1. del mancato pagamento dei debiti verso la creditrice istante, espressamente riconosciuti dalla debitrice (come emergente dalla corrispondenza versata in atti);
2. della pendenza di tre procedure esecutive immobiliari dinanzi all'intestato tribunale (cfr. attestazione di cancelleria);
3. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2011 in poi, complessivamente pari a € 922.889,05, alla quale devono aggiungersi i carichi di ruolo non ancora consacrati in cartelle esattoriali per € 4.161,16, quale desumibili dalla note informative acquisite d'ufficio agli atti del procedimento;
4. dal mancato svolgimento di qualsivoglia contestazione da parte dei soci, personalmente comparsi in udienza.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente.

IV. All'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società consegue l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ovvero di Anna Maria Del Ministro, nata a Pisa il 17.5.1946 (C.F. DLMNMR46E57G702C), e di Pietro Barachini, nato a Pisa il 15.5.1977 (C.F. BRCPTR77E15G702N) in ossequio al disposto dell'art. 270, primo comma, CCII.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio della società e dei soci, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268, quarto comma, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i soci guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.



La quota di reddito da riservare ai soci per il mantenimento proprio e delle loro rispettive famiglie non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII.

La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione (o della cautela) l'assunzione delle conseguenti decisioni. Deve, tuttavia, essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive ancora pendenti nei confronti della società, in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII).

Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione controllata, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies*, secondo comma, L. 3/2012).

Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idonea allo svolgimento di tali funzioni la professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed inserita nell'ambo dei gestori della crisi di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, la quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI (richiamato dall'art. 275 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di SOCIETA' PESCIATINA DI ORTICULTURA S.P.O. SOCIETA' SEMPLICE DI ANNA MARIA DEL MINISTRO & C. SOCIETA' AGRICOLA (P.I./ C.F. 00153430475) con sede in con sede in PESCIA, VIA GUGLIELMO MARCONI 53 e dei soci illimitatamente responsabili ANNA MARIA DEL MINISTRO, nata a Pisa il 17.5.1946 (C.F. DLMNMR46E57G702C), e di PIETRO BARACHINI, nato a Pisa il 15.5.1977 (C.F. BRCPTR77E15G702N).

Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e **liquidatore** la dott.ssa Monica Bigazzi che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.



Ordina alla società di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabili, termine di **gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese.

Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pistoia il 09/05/2023.

Il Presidente relatore ed estensore

Dott.ssa Nicoletta Curci

